

Prcc. N. 19613

Fasc. N. _____

Alleg. N. _____

Amministrazione Provinciale
LatinaORIGINALEDELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE - ATTO N. 26OGGETTO: Regolamento del servizio delle Guardie Provinciali.
Approvazione.L'anno millenovecentottant otto addì 1° del mese di agosto

nella sala delle ordinarie riunioni.

Convocato nelle forme di legge a seguito di invito scritto diramato dal Presidente, si è riunito in sessione straordinaria ed in prima convocazione - seduta pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1) Signore Antonio	Presidente	X	
2) De Angelis Fausto	Consigliere	X	
3) Ialongo Nello Almerindo	Consigliere	X	
4) Bernardini Giovanni	Consigliere	X	
5) Ronci Mario	Consigliere	X	
6) Palombelli Romolo	Consigliere	X	
7) Mazzucco Antonio Edis	Consigliere		X
8) Gagliardi Felice	Consigliere	X	
9) Fauttilli Federico	Consigliere	X	
10) Scipione Aldo	Consigliere	X	
11) Corona Antonio	Consigliere	X	
12) Ferrarese Lino	Consigliere	X	
13) Recchia Vincenzo Silvino	Consigliere		X
14) Simeone Antonio	Consigliere	X	
15) Torelli Luigi	Consigliere		X
16) Leone Amedeo	Consigliere		X
17) Viola Tommaso	Consigliere	X	
18) Cotesta Vittorio	Consigliere		X
19) Berghi Mario	Consigliere		X
20) Lamante Antonio	Consigliere		X
21) Del Balzo Severino	Consigliere	X	
22) Maticchioni Pasqualino	Consigliere	X	
23) Mirabella Gesualdo	Consigliere	X	
24) Pennacchia Osvaldo	Consigliere	X	
25) Palliccia Giovanni	Consigliere		X
26) Mazzarrino Onorato	Consigliere		X
27) Berna Annibale	Consigliere	X	
28) Davoli Giuseppe	Consigliere		X
29) Chiarucci Luciano	Consigliere		X
30) Zaccheo Alberto	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Emerico PICENOConstatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Prof. Antonio SIGNORE alle ore 11,00

nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

In continuazione di pubblica seduta.

All'atto della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti Consiglieri N. 21 assenti N. 9
Torelli, Leone, Recchia, Cotesta, Berghi, Lamante, Palliccia, Davoli, Chiarucci.

Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri: Torelli, Palliccia, Davoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'Assessore MAZZUCCO (D.C.) sottopone alla approvazione del Consiglio lo schema di Regolamento per il Corpo degli Agenti Prov.li, precisando che lo stesso ha riportato il parere favorevole della Commissione al Personale e l'Organizzazione Sindacale.

Aggiunge che è il miglior testo che si sia potuto realizzare ma che comunque è suscettibile di ulteriori miglioramenti attraverso emendamenti da approvarsi nella seduta odierna ovvero successivamente.

L'Assessore DEL BALZO (P.R.I.) dichiara subito che sul testo proposto occorrerà fare qualche modifica o precisazione essenziali:

- A - bisogna che sia precisato il Settore al quale il Corpo degli Agenti appartiene;
- B - occorre che siano precisate le modalità di accesso alla qualifica di Vice Comandante;
- C - occorre prevedere che tutti gli Agenti possano avere la qualifica di Agente Prov.le di P.S.

A questo punto interviene il Consigliere MATAcCHIONI (P.S.D.I.) per rilevare che il testo depositato agli atti del Consiglio è difforme da quello che l'Assessore Mazzucco ha proposto al Consiglio stesso: conseguentemente chiede che l'argomento venga ritirato.

Il Presidente SIGNORE propone allora che la Giunta Provinciale venga delegata ad approvare il Regolamento in un testo unificato, sentita la Commissione al Personale.

Il Consigliere DE ANGELIS (P.C.I.) ritiene che questo si possa fare ma dopo che sia stata approfondita la discussione in Consiglio.

L'Assessore MAZZUCCO (D.C.) rivendica al testo da lui proposto la corrispondenza a quello che ha avuto il parere favorevole nella Commissione al Personale e che ha già distribuito agli Assessori.

Non comprende come si sia creata la confusione e chiede che si proceda articolo per articolo.

Il Consigliere DAVOLI (M.S.I.-D.N.) teme che la confusione che si è creata comporti un ritardo notevole nell'approvazione del provvedimento.

Il Presidente propone alternativamente che si approvi il testo con le modifiche proposte dall'Assessore Del Balzo, ovvero che si proceda all'approvazione articolo per articolo.

nell

a su
rato
artic

per
in c
al C

con

care
per
regi
zion
sull
dall
Ecol

che
togl
di s
tore

dich

A -

B -

C -

D -

E -

un e
la
pote
coin
sul

zion
di m

terf

Il Consigliere MATAACCHIONI (P.S.D.I.) minaccia di abbandonare l'aula se l'argomento non viene ritirato.

Il Consigliere MAZZARRINO (P.S.I.) ritiene di poter superare le ragioni del Consigliere Matacchioni: si faccia il dibattito, si annotino le varie proposte e gli orientamenti del Consiglio e quindi si deleghi la Giunta Prov.le ad adottare il provvedimento sentite le Commissioni al Personale e quella dei Capi Gruppo Consiliari.

Il Cconsigliere PENNACCHIA (P.S.I.), dopo aver ricordato che lo schema sottoposto all'approvazione del Consiglio è stato valutato, approfondito, emendato ed alla fine approvato dalla Commissione al Personale, ritiene che se si dovesse rinviare l'argomento si tornerebbe indietro.

Il Consigliere MATAACCHIONI (P.S.D.I.), in considerazione dell'impegno profuso per redigere lo schema di Regolamento nel periodo in cui è stato Assessore, ritira la sua proposta precedente e chiede che si vada avanti nel dibattito, al quale, peraltro, non prenderà parte.

Il Presidente invita il Consiglio a riprendere il dibattito sul testo proposto dall'Assessore ed approvato dalla Commissione.

L'Assessore DEL BALZO (P.R.I.) ripropone le integrazioni e le precisazioni che dovrebbero essere apportate allo schema di Regolamento:

- a) determinazione del Settore del quale il Corpo degli Agenti Prov.li deve far parte;
- b) modalità di accesso alle qualifiche di Vice Comandante e di Capo Zona;
- c) tutti gli Agenti debbono avere la qualifica di Agenti di P.S. (art.15);
- d) determinazione degli organismi con i quali il Corpo degli Agenti deve collaborare (art.17);
- e) esclusione dei giorni di riposo dai turni di reperibilità (art.20);
- f) precisazioni che non compete agli Agenti il lancio della selvaggina, alla quale debbono soltanto assistere (art.24);
- g) assicurazione R.C.I. anche per i trasportati delle auto di servizio e precisazione che tutti gli Agenti debbono poter portare i mezzi stessi (art.32);
- h) l'orario di servizio dovrà tener conto dell'orario dei mezzi pubblici per gli Agenti sprovvisti dell'auto di servizio (art.39).

Il Consigliere MAZZARRINO (P.S.I.) propone che al Comando

del Corpo sia preposto un Ufficiale superiore, al posto di Vice Comandante un ufficiale inferiore e che esistono altresì i gradi di Maresciallo, Sergente, ecc...

Tutti i componenti il Corpo dovrebbero essere Agenti di P.S..

Il Consigliere GAGLIARDI (D.C.) propone a sua volta alcune integrazioni e precisazioni:

A - all'art. 1 occorre precisare che il Corpo ha prioritariamente funzioni di Vigilanza;

B - all'art. 3 l'indicazione delle "funzioni istituzionali" è generica per cui propone di aggiungere "e di vigilanza";

C - all'art. 8 non è precisato il riferimento del Corpo al complesso dell'organico provinciale, per cui occorre stabilire un rapporto diretto con i settori con i quali il Corpo stesso deve lavorare e che potrebbero essere l'Ecologia, l'Agricoltura, ecc...

L'Art. 8 invece prevede una procedura ferruginosa che passa attraverso il Presidente e l'Assessore delegato addirittura a mezzo di autorizzazione: suggerisce che venga prevista soltanto la comunicazione.

Il Presidente conferma che per ogni direttiva i referenti debbono essere il Presidente o l'Assessore delegato, nell'ambito di una visione unitaria delle esigenze di servizio.

Il Consigliere GAGLIARDI (D.C.) insiste perché si abbia una organizzazione snella del lavoro attraverso il collegamento diretto del Corpo degli Agenti con i settori interessati.

Il Consigliere PENNACCHIA (P.S.I.), osservato che st assistendo alla stessa discussione alla quale ha assistito in altre sedi (Commissione al Personale), insiste perché nella seduta odierna si passi all'approvazione dello schema del REgolamento, che, se non è perfetto, sarà perfezionato in seguito.

Il Consigliere DE ANGELIS (P.C.I.) dichiara anzitutto d'essere d'accordo con il Presidente e non con Gagliardi; quanto alla difformità dei due testi, ha accertato che quella depositata agli atti del Consiglio altro non è che un testo formalmente migliorativo rispetto a quello approvato dalla Commissione.

Dopo aver precisato che obiettivo del REgolamento è di pervenire ad una valorizzazione del Corpo in relazione ai nuovi compiti ad esso affidati, ricorda che anche in Commissione la discussione è stata incentrata nel raccordo con i settori e con le osservazioni ai referenti politici, avrebbero intralciato il lavoro del Corpo; la Commissione alla fine ha ritenuto di rendere maggiormente autonomo il Corpo stesso indicando quali referenti il Presidente o l'Assessore delegato, che

nell'occasione farebbero da filtro.

Il Consigliere IALONGO (D.C.° dopo aver dichiarato che, a suo giudizio, il Corpo non dovrebbe dipendere da un Assessore ma dal Segretario Generale, rileva un contrasto fra gli articoli 7 e 8 dello schema.

La soluzione proposta dallo schema è una mortificazione per i Settori - e di quello dell'Ecologia in particolare - in quanto dovrebbero essere i settori a dare le direttive al Corpo.

L'Assessore DEL BALZO (P.R.I.) si dichiara d'accordo con Ialongo, almeno per quanto riguarda il Settore Ambiente.

Il Consigliere PALLICCIA (M.S.I.-D.N.) propone di modificare nel testo seguente l'art.7 dello schema: "La Provincia, per lo svolgimento dei compiti affidati da leggi statali e regionali in campo ambientale, può avvalersi della collaborazione del Corpo degli Agenti Provinciali, al quale si provveda sulla base di specifiche direttive emanate dal Presidente, dall'Assessore delegato, ovvero dal Coordinatore del Settore Ecologia".

Poi, per fugare le perplessità del Presidente che teme che venga scavalcato il livello istituzionale, accetta di togliere "ovvero dal Coordinatore del Settore Ecologia" e di sostituirlo con "sulla base della relazione del Coordinatore".

Il Presidente, rispondendo parzialmente alle osservazioni, dichiara:

- A - al posto di Vice Comandante si accede a mezzo di concorso pubblico;
- B - al posto di Capo Zona si accede a mezzo di concorso interno;
- C - tutti gli Agenti dovranno avere la qualifica di Agenti di P.S.;
- D - al secondo comma dell'art.24 la parola "collaborano" sarà sostituita dalla parola "assistono".
- E - per quanto riguarda l'orario di servizio, si raccomanderà al Comandante del Corpo di tener conto, ove possibile, degli orari dei mezzi pubblici di linea relativamente agli Agenti sprovvisti di mezzi di servizio.

Il Consigliere MATAcCHIONI (P.S.D.I.), dopo aver fatto un elogio al Comandante ed al Vice Comandante, dichiara che la responsabilità del servizio deve essere accentrata sul potere politico, altrimenti tutti i Coordinatori sarebbero coinvolti: a conferma basta richiamarsi alle norme di legge sul Corpo dei Vigili Urbani.

Conclude dichiarando il suo voto favorevole alla approvazione del Regolamento, che in seguito potrà essere suscettibile di modifiche migliorative.

Ritiene che all'origine della polemica ci sia stata l'interferenza di qualche ufficio.

Il vice Presidente CORONA (D.C.) avverte il Consiglio che il dibattito che si è sviluppato attorno all'argomento perde valore ove si pensi che gli Agenti Prov. li per molti aspetti sono equiparati ai Vigili Urbani e quindi automaticamente nel tempo si attenuerà l'ingerenza del potere politico ed il Comandante sarà inquadrato nel livello di Coordinatore di Settore.

Il Consigliere IALONGO (D.C.) sottolinea la illogicità e l'indirizzo di prevedere che il Comandante degli Agenti faccia al Presidente proposte sull'ambiente mentre la competenza istruttoria per tutti i problemi è del settore sulla base delle direttive del Presidente e dell'Assessore, a suo giudizio la competenza in materia deve rimanere ai settori.

Il Presidente concorda con questa ultima affermazione - così come previsto nel piano di ristrutturazione - ma riconferma la competenza del potere politico a dare direttive.

L'Assessore FERRARESE (D.C.) osserva che c'è stata una discussione proficua che ha presentato però sfilacciate politiche e pratiche: se ne potrà parlare in sede di prossima crisi.

Nel merito rileva che si è fatto riferimento a troppi Assessorati, mentre, ai fini della funzionalità del servizio, sarebbe bene che tutto rientrasse in un Assessorato, nel quadro di una revisione generale delle deleghe.

Concorda con le dichiarazioni fatte dal Vice Presidente Corona.

Con riferimento alle norme particolari ritiene che sia il caso di prevedere la reperibilità per assicurare il servizio - anche ai di fuori del normale orario - con mezzi forniti dall'Amministrazione.

Il Consigliere SCIPIONE (D.C.) dopo aver fatto un breve accenno alle differenze di classificazione tra i Regolamenti Generali e Speciali, rileva che il Regolamento in discussione è "speciale", mentre molte delle norme delle quali si è discusso potrebbero rientrare nel R.O. del personale che è di natura generale.

Fa alcune osservazioni alla normativa proposta: non è specificato il titolo di studio richiesto per il posto di Comandante; viene richiesta la qualifica di Agente di P.S. per tutti gli Agenti, ma il Prefetto la concederà?; esiste confusione sulle competenze dei vari organismi dell'Amministrazione; occorre una norma con la quale la vigilanza venga attribuita al Corpo degli Agenti e la programmazione dei servizi venga attribuita ai rispettivi settori.

L'Assessore ZACCHEO (P.L.I.) dichiara che il REgolamento dovrebbe stabilire le funzioni del Corpo degli Agenti, eliminando le confusioni con i compiti dei Coordinatori di Settore che sono quelli di dare direttive adeguate.

Serv
norm

di
dal
vame
dei
Cons

la l
le,
10
di n
li d

tard
cos
sive

modi
Reg

men
all
del

sta

che

pro
red
dal
ess
que

ch:
pa:

to

In sostanza qui si deve approvare un Regolamento sui Servizi di Vigilanza che però non può essere ricalcato sulle norme che riguardano i Vigili Urbani.

Il Presidente dà lettura degli articoli dello schema di Regolamento quali risultano dagli emendamenti proposti dai Consiglieri Del Balzo e Palliccchia, dando atto che successivamente la G.P. potrà proporre ulteriori modifiche sulla base dei pareri della Commissione al Personale e dei Capi Gruppi Consiliari.

L'Assessore ZACCHEO (P.L.I.) dà lettura dell'art.5.p.1 della legge 7.3.86 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, per dimostrare che il recepimento che ne fa l'art. 10 della proposta di regolamento non è consona al quadro di norme che il regolamento per il corpo dei vigili provinciali deve avere: ne propone l'eliminazione.

L'Assessore MAZZUCCO (D.C.), in considerazione dell'ora tarda, ripete la prima proposta: si approvi il Regolamento così com'è, riservando alla G.P. la possibilità di fare successivamente ulteriori proposte di modifica.

Il Presidente SIGNORE ritiene che ormai le proposte di modifica sono definite e quindi è il caso di approvare il Regolamento recependole.

Il Consigliere DE ANGELIS (P.C.I.) ritiene che il Regolamento vada approvato secondo la proposta iniziale dando delega alla Giunta di predisporre un nuovo testo che tenga conto della discussione odierna.

Il Consigliere BERNARDINI (P.C.I.) conferma che la proposta ufficiale è quella approvata dalla Commissione.

Il Presidente SIGNORE rileva che esistono interferenze che ostacolano il normale andamento dei lavori consiliari.

Il Consigliere GAGLIARDI (D.C.) propone di ritirare la proposta e di rimettere gli atti alla Giunta Provinciale perché rediga un nuovo testo che tenga conto delle posizioni emerse dalla discussione odierna da sottoporre al Consiglio, non essendo il caso di approvare un Regolamento incompleto e sul quale si pensi subito di apportare modifiche.

Il Presidente dà sommaria lettura del nuovo testo e dichiara che c'è una richiesta politica di approfondimento da parte della D.C..

Il Consigliere MATAcCHIONI (P.S.D.I.) dopo aver dichiarato di essere contrario all'eliminazione dell'art. 10, dichiara

che si asterrà dalla votazione perché il testo iniziale del Regolamento è stato stravolto e gli emendamenti sono stati recepiti senza votazione.

Il Consigliere RONCI (P.C.I.) dichiara che il suo gruppo si asterrà dopo aver constatato che la maggioranza è "l'armata Brancaleone" che non riesce ad avere unità d'intenti.

Il Consigliere DAVOLI (M.S.I.-D.N.) constata che l'argomento è stato trattato in Commissione da tre anni tra enormi difficoltà per le opposte posizioni del Comandante e del Coordinatore del Settore.

La votazione per l'approvazione del Regolamento del Corpo degli Agenti Provinciali, nel testo proposto dall'Assessore Mazzucco, emendato nel corso della discussione così come risulta dalla stessa, dà il seguente risultato:

Presenti n° 22 Consiglieri.

Astenuti n° 7 Consiglieri: (De Angelis, Bernardini, Palombelli, Ronci, Berna, Davoli, Maticchioni).

Votanti n° 15;

Voti favorevoli n° 15.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RITENUTO di dover approvare il Regolamento per il Corpo degli Agenti Provinciali;

VISTO lo schema di provvedimento proposto dall'Assessore Mazzucco;

CONSIDERATO che lo schema suddetto è il risultato dell'esame, delle modifiche e del parere definitivo espresso dalla Commissione Affari del Personale e dalla Commissione dei Capi Gruppo Consiliari;

UDITA la discussione e visti gli emendamenti alla proposta presentati dai vari Consiglieri e recepiti dal Consiglio;

CON VOTI favorevoli 15 e astenuti 7 (De Angelis, Ronci, Palombelli, Bernardini, Davoli, Berna e Maticchioni)

d e l i b e r a

- di approvare il Regolamento del Corpo degli Agenti Provinciali Caccia, Pesca e Inquinamento, composto di n°43 articoli quale risulta dalla proposta fatta dall'Assessore Mazzucco, e dagli emendamenti di numerosi Consiglieri recepiti nel corso della discussione, Regolamento che viene allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.



Amministrazione Provinciale di Latina

REGOLAMENTO DEL CORPO DEGLI AGENTI PROVINCIALI

- Art. 1 - E' istituito presso l'Amministrazione Provinciale di Latina il Corpo degli Agenti Provinciali.
Il Corpo degli Agenti Provinciali esercita le funzioni di vigilanza ecologica ed ogni altra che implichi l'applicazione di leggi e regolamenti relativi a materie rientranti nelle competenze, anche delegate, dell'Amministrazione Provinciale.
Il Corpo degli Agenti Provinciali che ha compiti di vigilanza e di esecuzione delle direttive dell'Amministrazione alla quale competono i compiti di programmazione, è composto da:
- Comandante
 - Vicecomandante
 - Capizona
 - Agenti
- Al posto di Comandante ed al posto di Vice Comandante si accede mediante pubblico concorso.
- Art. 2 - Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o l'Assessore da lui delegato, impartisce al Corpo, in collegamento con i competenti settori, le necessarie direttive, vigila sull'espletamento del relativo servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti in materia.
- Art. 3 - Il Corpo degli Agenti svolge le funzioni istituzionali e di vigilanza previste dalle leggi venatorie nell'ambito del territorio provinciale.
- Art. 4 - Gli Agenti Provinciali ai fini della legge 968/77 esercitano funzioni di Polizia giudiziaria.
- Art. 5 - Per l'esercizio di vigilanza venatoria, gli Agenti Provinciali possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione, a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative, previste dall'art. 31 della Legge n° 968 del 27.12.77, gli Agenti Provinciali procedono, nei casi previsti ai punti A, B, C, D, E, F, dell'articolo stesso, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione

del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore, entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate, si trovi selvaggina viva o morta, gli Agenti Provinciali provvederanno a liberare, in località adatta, la selvaggina viva, e a donare agli enti di assistenza della Provincia la selvaggina morta, previo rilascio di ricevuta.

Nel caso che la selvaggina morta sia di notevole valore economico, dovrà essere consegnata, per la conservazione, presso idonea macelleria, nelle more della vendita, nelle forme di legge.

In quest'ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione delle persone, cui è contestata l'infrazione, ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo dovrà essere versato su un conto corrente, intestato alla Regione Lazio.

- Art. 6 - Il Corpo degli Agenti Provinciali effettua la sorveglianza sulla pesca, nelle acque pubbliche della Provincia di Latina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 e 31 del R.D. 8.10.1931 n° 1604 "Approvazione del T.U. delle Leggi sulla pesca" e relativi regolamenti di attuazione, nonchè ai sensi e per gli effetti della legge n° 963 del 14.7.1965 "Disciplina della pesca marittima" e norme di attuazione previste dal D.M. 28.8.1972.
- Art. 7 - La Provincia, per lo svolgimento dei compiti affidati da leggi statali e regionali in campo ambientale, può avvalersi della collaborazione del Corpo degli Agenti Provinciali, il quale vi provvede sulla base di specifiche direttive emanate dal Presidente o dell'Assessore delegato, sulla base della relazione del Coordinatore.
- Art. 8 - Il Corpo degli Agenti Provinciali, compatibilmente con i compiti di istituto, fornisce, anche su richiesta del Settore Caccia Pesca ed Ecologia, inoltrata al Presidente o Assessore delegato, la propria assistenza e collaborazione in ordine ai problemi connessi con le attività di competenza.
- Inoltre i settori possono in rapporto a segnalazioni concernenti infrazioni alle leggi e regolamenti, richiedere l'intervento del Corpo previa autorizzazione del Presidente o Assessore delegato.

- Art. 9 - Gli Agenti Provinciali riferiscono al Comandante, tutto quanto interessa la selvaguardia dell'ambiente in generale e della pesca, della fauna e della difesa del suolo e quanto altro attiene ai compiti di istituto dell'Ente.
- Art. 10 - Il Comandante è responsabile del buon andamento dei servizi affidati al Corpo.
- Art. 11 - L'attività degli appartenenti al Corpo degli Agenti Provinciali è sempre svolta in uniforme.
Può essere svolta in abito civile, quando ciò sia necessario per la buona riuscita del servizio, previa autorizzazione del Comandante.
- Art. 12 - Il Corpo degli Agenti Provinciali ha il compito di prevenire e reprimere le infrazioni, previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento. E' tenuto all'osservanza delle Ordinanze e dei Provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale e Regionale.
Presta soccorso, in caso di pubblici e privati infortuni.
Le missioni esterne, per fini di collegamento e di rappresentanza, sono ammesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
Le missioni operative esterne di polizia, di iniziativa dei singoli, durante il servizio, sono ammesse, esclusivamente in caso di necessità di inseguimento, per la flagranza nell'illecito commesso, nel territorio di competenza.
Le missioni esterne, per soccorso in caso di calamità o per servizi della protezione Civile o per rinforzare altri Corpi e servizi in occasioni eccezionali, sono ammesse, previo accordo tra le Amministrazioni interessate e sancite da apposita ordinanza del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.
- Art. 13 - Gli appartenenti al Corpo degli Agenti Provinciali nell'espletamento delle proprie funzioni, previste dalle Leggi Statali e Regionali sono Agenti di Polizia Giudiziaria, in ossequio a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 221 C.P.P., approvato con R.D. 10.10.1930, n° 1399.
- Art. 14 - Gli Agenti Provinciali, per i quali tutti dovrà esser richiesta l'attribuzione della qualifica di Agente di P.S., durante il servizio portano, senza licenza, le armi in dotazione, purchè nell'ambito del territorio di competenza.
In mancanza di tale qualifica, l'Amministrazione Provinciale richiederà, secondo le vigenti disposizioni di legge, il porto d'armi per la pistola.

Art. 15 - Per l'espletamento del servizio, quale mezzo di difesa e parte complementare ed integrativa dell'uniforme, è previsto l'uso della pistola semiautomatica.

L'Amministrazione provvederà a dotare, unitamente alle munizioni, il Corpo degli Agenti Provinciali di una pistola, che dovrà rispondere anche ad esigenze di rappresentanza.

Per servizi particolari, inerenti le attività di Istituto, il Corpo può essere dotato anche di 1 o più carabine, depositate in apposito luogo.

L'Amministrazione Provinciale comunicherà alla Questura il tipo e la matricola dell'arma, che verrà riportata nel retro della tessera di riconoscimento.

Art. 16 - Ove si renda necessario coordinare l'impiego degli Agenti Provinciali con le forze di Polizia dello Stato, ovvero con i Corpi o le organizzazioni della Protezione Civile, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, sulla base di opportune intese, impartisce, mediante il Comandante le direttive del caso. Il Comandante assicura le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite.

La disponibilità del Corpo degli Agenti Provinciali a favore dell'Autorità giudiziaria o altre istituzioni per attività continuativa o di lunga durata, viene autorizzata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale previo accertamento circa la compatibilità con i programmi di lavoro relativi ai compiti di istituto.

Art. 17 - Gli appartenenti al Corpo dovranno osservare l'orario di lavoro ordinario, previsto per il personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale.

L'orario di lavoro ordinario è ripartito, durante la giornata, in rapporto alle effettive esigenze di servizio, e di norma, mediante servizi diurni o notturni, con turni continuativi.

Art. 18 - La distribuzione dell'orario di servizio di lavoro ordinario, di cui all'articolo precedente, è curata dal Comandante mediante ordini di servizio quindicinali, che saranno trasmessi al Presidente o all'Assessore delegato.

Le eventuali variazioni di servizio motivate dovranno anch'esse essere trasmesse al Presidente o all'Assessore delegato.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, stabilendo una rotazione tale che, bimestralmente, ognuno possa usufruire di un riposo domenicale e, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il personale di cui sopra è tenuto ad effettuare lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previste nel contratto nazionale ANCI-UPI.

- Art. 19 - Nella redazione degli ordini di servizio, verranno istituiti opportuni turni di reperibilità, ripartiti fra tutti gli appartenenti al Corpo, anche per interventi richiesti dalla Protezione Civile, prevedendo forme di trattamento economico a norma di legge.
Sono sospesi dai turni di reperibilità gli appartenenti al Corpo assenti dal servizio per congedo ordinario, straordinario o per motivi di salute nonché di aspettativa.
- Art. 20 - In caso di assenza, gli Agenti Provinciali, compreso il Vice Comandante, dovranno informare tempestivamente il Comandante, il quale ne informerà l'ufficio competente e, qualora il numero degli assenti sia pregiudizievole per l'espletamento del servizio, provvederà opportunamente. L'assenza del Comandante dovrà essere comunicata al Settore competente.
- Art. 21 - Il Vice Comandante collabora con il Comandante e esplica l'attività di vigilanza unitamente agli Agenti Provinciali, sostituendo il Comandante, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
- Art. 22 - Il Capozona vigila in ordine al servizio effettuato dagli Agenti Provinciali decentrati, nelle zone a lui affidate.
Riferisce per iscritto al C.te circa eventuali disfunzioni di servizio e propone, per le zone a lui affidate, suggerimenti volti ad assicurare un migliore adempimento del servizio di istituto.
Cura gli adempimenti di natura amministrativa relativi ad assenze, che possono pregiudicare il servizio di istituto.
Per particolari motivi, potrà disporre variazioni di servizio, per accertamenti e segnalazioni a lui pervenute, in ordine a violazione di Leggi e Regolamenti, dandone, ove possibile, tempestiva comunicazione al Comando.
- Art. 23 - Gli appartenenti al Corpo degli Agenti Provinciali svolgono il servizio, osservando le norme di Legge, dei Regolamenti e le disposizioni legittimamente loro impartite.
Effettuano la prima fase istruttoria degli atti conseguenti la rilevata inosservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti in materia di competenza.
Segnalano la deficienza di tabellature delle Oasi di Protezione, Zone di Rifugio e Zone di Ripopolamento e Cattura.
Assistono alla liberazione della selvaggina, durante le operazioni di ripopolamento.
Svolgono tutti gli altri compiti di cui al presente Regolamento.

Art. 24 - Gli appartenenti al Corpo degli Agenti Provinciali debbono osservare scrupolosamente le seguenti norme di condotta:

- a) tenere in servizio un contegno corretto e irreprensibile. E' fatto agli stessi obbligo di esibire, prima di ogni contestazione, qualora ciò sia richiesto, i documenti o i segni della propria qualifica;
- b) evitare, durante il servizio, soste in case private o in pubblici locali, che non siano rese necessarie dalle esigenze del servizio stesso o da cause di forza maggiore;
- c) mantenere anche fuori dal servizio un comportamento irreprensibile;
- d) astenersi da ogni attività che contrasti con l'osservanza dei doveri d'ufficio;
- e) avere costante e scrupolosa cura del vestiario, delle armi, dei mezzi di trasporto, degli strumenti ed, in genere, di ogni altro materiale ad essi affidato e curare di mantenerlo in perfetto stato di efficienza;
- f) approfondire continuamente la conoscenza dei problemi e delle norme che loro competono;
- g) frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento che l'Amministrazione Provinciale potrà promuovere;
- h) espletare il servizio in uniforme decorosamente tenuta e con atteggiamento dignitoso;
- i) attenersi scrupolosamente al presente Regolamento.

Art. 25 - Per la redazione dei PP.VV., saranno usati i modelli appositamente forniti dall'amministrazione Provinciale, redatti in conformità alle Leggi e ai Regolamenti.

I PP.VV. devono essere consegnati al Comandante, che provvederà a trasmetterli agli Uffici competenti, mediante il protocollo generale dell'Amministrazione Provinciale, per l'istruttoria della relativa procedura, compreso l'inoltro al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti di competenza.

Art. 26 - Gli appartenenti al Corpo degli Agenti Provinciali riferiscono, per iscritto, su tutto ciò che è inerente ai doveri del proprio ufficio.

Art. 27 - Gli appartenenti al Corpo indossano l'uniforme che, in relazione alla qualifica da ciascuno rivestita, ha le caratteristiche ed i fregi conformi alla Legge attuativa dei punti 4) e 5) del 2° Comma dell'art. 6 della Legge 7.3.1986 n° 65.

Nelle more indosseranno l'uniforme con le caratteristiche ed i fregi di seguito riportati:

- Comandante - Divisa di ordinanza (caratteristiche attuali);
- Vice Comandante - Divisa di ordinanza (caratteristiche da definire);
- Capi Zona - Divisa di ordinanza (caratteristiche da definire);
- Agenti - Divisa di ordinanza (caratteristiche attuali).

La Giunta Provinciale delibererà la foggia della divisa, adibita esclusivamente a servizi di rappresentanza. Le uniformi sono di stoffa grigio-verde e recano sulla manica sinistra lo stemma a scudo dell'Amministrazione Provinciale di Latina.

Sul bavero le mostrine tipo Roma, bordate di verde; il berretto porta sulla parte frontale lo stemma a scudo dell'Amministrazione Provinciale.

Gli indumenti individuali che l'Amministrazione fornirà, a proprie spese, al personale degli Agenti Provinciali, almeno ogni due anni, sono:

- 1) una uniforme invernale ed una estiva composta ciascuna da 1 giacca e da 2 pantaloni;
- 2) due berretti invernali e due estivi;
- 3) un paio di scarponi/stivali in cuoio;
- 4) un paio di scarponcini estivi;
- 5) sei camicie, di cui tre a mezze maniche;
- 6) quattro cravatte;
- 7) due maglioni a collo alto;
- 8) due maglioni collo a "V";
- 9) una uniforme invernale composta da una giacca tipo diagonale e un paio di pantaloni;
- 10) una uniforme estiva come punto 9);
- 11) una tuta da lavoro grigio-verde;
- 12) un paio di scarpe da passeggio colore nero;
- 13) un paio di stivali tutta coscia in gomma e un paio corti, entrambi color verde;
- 14) una giacca a vento impermeabile;
- 15) un cinturone e due fondine per pistola, di cui una con moschettone;
- 16) un paio di guanti in pelle;
- 17) un cappotto rinnovabile ad usura.

Art. 28 - Durante il servizio di istituto, gli Agenti Provinciali indossano la divisa, come di seguito riportato:

- Per il periodo invernale, il servizio dovrà essere svolto con la diagonale e/o con la giacca a vento, sotto la quale potrà essere indossata la camicia e cravatta o i maglioni forniti.

Completa la divisa il cinturone, che dovrà essere indossato sopra la diagonale o giacca a vento e gli scarponi invernali, o, all'occorrenza gli stivali. Per il periodo estivo, il servizio dovrà essere svolto con la diagonale estiva, con camicia e cravatta. Sulla stessa va indossato il cinturone e dovranno essere calzati gli scarponi estivi. Fermo restando le disposizioni di cui sopra, la camicia a mezze maniche verrà indossata nel rispetto di un calendario disposto con ordinanza presidenziale. Per la presenza presso le aule giudiziarie e la venuta presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, dovrà essere indossata la rispettiva diagonale estiva o invernale, con camicia e cravatta e scarpe da passeggio. La pistola andrà portata nella fondina, con annesso moschettone. Il cappotto potrà essere indossato solo per quanto sopra descritto. Per particolari esigenze di rappresentanza, o presso il Consiglio Provinciale, il Comandante disporrà opportunamente, in ordine alla richiesta. Il berretto va sempre calzato, potrà essere tolto solo all'interno dell'auto di servizio. La tuta di lavoro andrà indossata, unitamente al cinturone senza tiranti, durante i lanci di selvaggina e per servizi notturni sul Lago di Fondi, e, comunque, per ogni altra situazione che verrà definita, di volta in volta, dal Comandante degli Agenti Provinciali. Sulla tuta da lavoro andranno cucite le mostrine e lo stemma a scudo dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 29 - L'Amministrazione Provinciale cura l'organizzazione tecnico-amministrativa e disciplinare del Corpo degli Agenti Provinciali, nonché la formazione, l'addestramento e il perfezionamento dello stesso, attraverso l'organizzazione di appositi qualificati corsi.

Art. 30 - Il Comandante è responsabile del buon andamento dei servizi affidati al Corpo, compresi quelli realizzati al livello decentrato.

Propone i provvedimenti da adottare, per rimuovere situazioni di disfunzione.

Osserva e fa osservare le vigenti disposizioni di Legge ed i Regolamenti, in materia di competenza e le disposizioni del presente Regolamento.

Riceve i verbali di contravvenzione e tutto ciò che attiene al servizio di istituto, trasmettendo ogni atto agli uffici competenti, per la relativa procedura, in conformità alle norme di Legge dello Stato e della Regione.

Art. 31 - I mezzi in dotazione al personale del Corpo degli Agenti Provinciali, sono di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Latina.

Ogni mezzo è provvisto di un foglio di marcia.

I mezzi di trasporto in dotazione al Corpo degli Agenti Provinciali, debbono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio.

Detti mezzi devono essere custoditi con la massima cura e tenuti in piena efficienza.

E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello previsto dal libretto di circolazione.

E' fatto obbligo all'autista di aggiornare scrupolosamente il foglio di marcia dell'autoveicolo, riportando i chilometri all'inizio e alla fine del servizio.

Tuttigli appartenenti al corpo debbono essere in possesso di patente di guida adeguata ed in grado di condurre gli autoveicoli in dotazione al corpo stesso.

Conduttori e trasportati debbono essere coperti da assicurazione R.C.T..

Art. 32 - Ogni auto è dotata di un brogliaccio di servizio, sul quale gli appartenenti al Corpo, che la useranno, dovranno annotare:

- a) il numero e il nome degli Agenti presenti;
- b) l'orario di inizio del lavoro ordinario e straordinario effettuato;
- c) le notizie sommarie circa il servizio svolto, con particolare riferimento alle località controllate e ad ogni altro fatto saliente, rilevato nell'espletamento del servizio stesso.

Il brogliaccio di servizio, una volta esaurito, dovrà essere consegnato al Comando, dove sarà custodito.

Art. 33 - Ogni auto di servizio sarà equipaggiata con:

- 1 o più palette segnaletiche stradali;
- 1 torcia elettrica;
- 1 binocolo;
- 1 cassetta di pronto soccorso;
- 1 confezione di siero antiofidico, rinnovabile.

Al termine del servizio, se gli Agenti non evidenzieranno variazioni alla dotazione dell'auto, la stessa dovrà intendersi completa.

Per quanto sopra, il conducente, all'inizio del servizio, dovrà verificare la dotazione ed evidenziare ogni manchevolezza con opportuno rapporto trasmesso al Comandante.

Sarà ritenuto responsabile, con conseguente addebito, l'autista che non si atterrà a quanto sopra riportato.

Art. 34 - Per esigenze di servizio, il territorio provinciale viene suddiviso in zone, che di seguito si riportano:

- Settore 1: Comune di Aprilia;
- Settore 2 : Comuni di Cisterna, Roccamassima, Cori;
- Settore 3: Comuni di Norma, Sermoneta, Bassiano;
- Settore 4: Comune di Latina;
- Settore 5: Comuni di Sezze, Roccagorga, Maenza;
- Settore 6: comuni di Priverno, Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Prossedi;
- Settore 7: Comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina;
- Settore 8: Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga;
- Settore 9: Comuni di Itri, Lenola, Campodimele;
- Settore 10: Comuni di Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Isole Pontine;
- Settore 11: Comuni di Minturno, SS. Cosma e Damiano, Castelforte.

Art. 35 - Per un disimpegno organico del servizio d'istituto, gli appartenenti al Corpo e i relativi mezzi verranno distribuiti sul territorio provinciale, articolandoli su tre distaccamenti, oltre alla sede centrale.

Tali zone vengono inquadrare in due fasce, così articolate:

1^ fascia: comprendente i Comuni di: Aprilia, Cisterna, Latina, Sabaudia, Pontinia, Terracina, San Felice Circeo, Priverno, Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Maenza, Roccagorga, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma, Cori, Roccamassima, estesa per ha. 158.319.

2^ fascia: comprendente i Comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga, Itri, Lenola, Campodimele, Gaeta, Formia, Minturno, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, estesa per ha. 65.601.

Si precisa che le Isole Pontine dovranno essere vigilate, a turno, da tutti gli Agenti.

Nella 2^ fascia verranno distaccati 12 uomini, 5 automezzi e 2 capizona.

Nella 1^ fascia verranno create 3 zone operative:

la prima comprendente i Comuni di Terracina, San Felice Circeo, Pontinia e Sabaudia;

La 2^ comprendente i comuni di Bassiano, Sezze, Roccagorga, Maenza, Prossedi, Sonnino, Roccasecca dei Volsci e Priverno;

La 3^ comprendente i Comuni di Latina, Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima, Norma e Sermoneta.

Il Comandante e Vice Comandante hanno sede di lavoro e di riferimento presso il comando degli Agenti Provinciali.

Art. 36 - Gli Agenti operanti nella 2^a fascia debbono consegnare le armi, eventualmente sequestrate, presso il Commissariato di P.S. di Formia.

Gli Agenti operanti presso i comuni di Terracina e Priverno, dovranno consegnare le armi, eventualmente sequestrate nell'ambito della 1^a fascia, presso il commissariato di P.S. di Terracina o la Questura di Latina.

Art. 37 - L'autista, giornalmente, utilizzando il mezzo di trasporto, deve compilare in ogni sua parte l'apposito foglio di marcia, che viene lasciato presso l'ufficio e, alla fine di ogni mese, sarà consegnato al comandante, che provvederà a controllare il chilometraggio effettuato ed il relativo carburante e lubrificante consumato.

Il Comandante inoltrerà al capo Garage apposita relazione, in ordine al consumo dei carburanti, prelevati presso i distributori convenzionati per la liquidazione.

In caso di danni arrecati a persone, anche autotrasportate, e a cose di terzi, l'autista dovrà provvedere a fare accertare l'evento dagli Agenti della forza pubblica e a darne immediata comunicazione al Comandante, che provvederà ad informare gli uffici competenti.

Art. 38 - L'orario di servizio inizia e termina presso gli Uffici assegnati.

Presso ogni ufficio verrà effettuato un controllo della presenza, a mezzo di fogli datati e vidimati dal Segretario Generale.

Gli orari di servizio dovranno tener conto degli orari dei mezzi pubblici di linea per gli agenti sprovvisti di mezzi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 39 - Nella sede del comando degli Agenti Provinciali verrà assicurata la presenza di 1 Agente dalle ore 7 alle ore 19.

L'orario serale potrà essere prolungato, per particolari esigenze di servizio.

Art. 40 - Gli Agenti, che effettuano servizio di istituto, dovranno stabilire contatto radio con il comando, al fine di fornire notizie riguardanti il servizio medesimo.

Il contatto radio dovrà essere stabilito, comunque, durante e al termine del servizio, qualora questo cada nella fascia di copertura, di cui all'articolo precedente.

Se, per particolari motivi di servizio o di ordine tecnico, non potrà essere stabilito il contatto radio, dovrà farsene menzione sul brogliaccio di servizio.

Presso il comando sarà custodito un apposito registro, nel quale saranno riportate le variazioni di servizio, i servizi straordinari richiesti, evidenziandone i motivi, le assenze degli Agenti e ogni altra novità suscettibile di valutazione.

Art. 41 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si provvederà con ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale, sentita la Giunta stessa.

Art. 42 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli Agenti Provinciali, è quello previsto dal Vigente Regolamento Organico e dai contratti nazionali di lavoro in vigore per il personale dell'amministrazione Provinciale, nonchè dalle disposizioni dalla legge 7.3.1986, n° 65, per quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Provinciale, sarà pubblicata mediante affissione a questo Albo Pretorio Provinciale il 9.8.1988

e che vi, rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 9.8.1988

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Provinciale, è stata pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio Provinciale

dal 9.8.1988 al 24 AGO. 1988

Latina, li 25 AGO. 1988

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Visto: Nulla da osservare nella seduta del _____

Verbale n. _____

Roma, _____

IL SEGRETARIO

fio

REGIONE LAZIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ATTI RE. LL.

SEDUTA DEL 27.9.1988

VERBALE N° 1540

PROT. N° 3B/379

IL COMITATO

Habet espresso Nulla Osaerva Condizionato sulla delibera n° 26 C.P.

del 1.8.1988 Fasc. prot. 19413 con oggetto: "Regolamento
del servizio delle Guardie Provinciali". Approvazione.

NEI SEGUENTI TERMINI: compatibilmente con le norme emanate dal
D.P.R. 347/83.

F.TO SIMONELLI

Trasmette: CETROLA
Riceve: MORSICANI
Giorno: 28/9/1988 ore: 13,10.

REGIONE LAZIO

Comitato di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali

AL SIG. PRESIDENTE

C.P. LATINA

PROT. N. *38/380*

IL COMITATO

27 SET. 1988

1540

nella seduta del verbale n.

habet espresso **NULLA OSSERVA CONDIZIONATO** sulla/e deliberazione/i n./ri

del *1/8/88* *26*

nei seguenti termini:

*Occupativamente con le norme emanate
dal D.P.R. 347/83*


IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



TRASMETTE: *Cetola*

RICEVE: *Moriconi*

DATA: *28. 9. 88*